



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2012  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0004 (NLE)**

---

**10453/12  
ADD 3**

**AVIATION 93  
RELEX 477  
COEST 176  
NIS 48  
OC 259**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 5922/12 AVIATION 11 RELEX 70 COEST 23 NIS 6

---

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI  
DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO relativa alla  
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo  
sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una  
parte, e la Repubblica moldova, dall'altra  
– Adozione

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione: 6.6.2012**

---

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della Commissione europea sulla proposta in oggetto,  
da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

*"Conformemente all'articolo 218, paragrafo 5 del TFUE, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo con la Moldova.*

*La Commissione prende atto della decisione unanime del Consiglio di adottare un atto "ibrido" consistente in una decisione presa contemporaneamente dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio.*

*La Commissione ritiene che questo atto "ibrido" violi i trattati in quanto, tra l'altro, altera la procedura e le regole di voto di cui all'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma del TFUE.*

*La Commissione osserva altresì che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE, gli Stati membri non hanno la facoltà di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, indipendentemente dalla natura della competenza dell'Unione di cui trattasi.*

*Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura per stabilire la posizione dell'UE nel Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo sia contraria ai trattati. La Commissione ricorda il ricorso presentato nella causa C-28/12 Commissione c/ Consiglio pendente dinanzi alla Corte di giustizia e si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati."*